

COMUNE DI FILIANO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg 30 settembre 2003	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE - ADEGUAMENTO.=
------------------------------------	--

L'anno duemilatre il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17,40, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
1 MAIO SALVATORE	SI	=	11 CARAFFA MICHELE	SI	=
2 MAIO ROCCHINA	SI	=	12 ROMANIELLO GIOVANNI	SI	=
3 MECCA NICOLA	SI	=	13 COLUCCI CANIO	SI	=
4 PACE AURELIO	SI	=	14 LACERENZA ANDREA	SI	=
5 PACE ANGELO	=	SI	15 COLUCCI DONATO	SI	=
6 LAROSSA CANIO	SI	=	16 ROMANIELLO NICOLA	SI	=
7 PACE DONATO	SI	=	17 PACE FRANCO	SI	=
8 MECCA GENNARO	=	SI			
9 MECCA VITO	SI	=			
10 BOCHICCHIO DONATO V.ZO	SI	=			

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Assenti n. 2

Presenti n. 15

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Salvatore MAIO nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Dr.ssa Faustina MUSACCHIO. La seduta è pubblica
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Presidente relaziona:

PREMESSO che il Regolamento Comunale per il Servizio di Autonoleggio con Conducente approvato il 2 giugno 1992, con deliberazione consiliare n. 40, non è più adeguato alle nuove esigenze ed alla normativa regionale stessa.

CHE detto adeguamento non è più differibile perché sono giacenti istanze intese ad ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni.

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21.

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

VISTO il D. Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495.

VISTO il D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea.

VISTO il D.M. 15 dicembre 1992, n. 572.

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

VISTO il D.M. 20 aprile 1993.

VISTA la Legge Regionale 10 giugno 1996, n. 28.

ESAMINATO la bozza di Regolamento predisposto dal competente ufficio comunale.

RILEVATA l'opportunità di ridurre il termine di inizio del servizio da giorni 180 a giorni 120 e di estenderla anche per gli articoli correlati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco.

RITENUTO opportuno e doveroso procedere quindi all'adeguamento del vecchio disciplinare, mediante revoca dello stesso ed approvazione del nuovo Regolamento, composto da n. 41 articoli.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto suindicato, dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 21 del 25.9.2003.

SENTITO il dibattito dell'intero consesso.

SENTITO il Consigliere Colucci Donato che anticipa l'astensione dell'intero gruppo di minoranza per precise motivazioni il voto contrario

CON VOTE: favorevoli = n. 10 astenuti = n. 5 (minoranza) espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e n. 10 votanti.

DELIBERA

- 1. di REVOCARE** il vecchio Regolamento comunale per il Servizio con Autoveicoli da noleggio con Conducente, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 2 giugno 1992.
- 2. di APPROVARE** il nuovo Regolamento Comunale per il Servizio di Autonoleggio con Conducente, composto da n. 41 (quarantuno) articoli, che allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale.
- 3. di RINVIARE** la determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio a successivo atto deliberativo.
- 4. di DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio è il Rag. Domenico Lacerenza che provvederà a tutti i conseguenti adempimenti.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
f.to -Rag. Lacerenza Domenico-

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to - *Sig. Salvatore MAIO* -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - *Dr.ssa Faustina MUSACCHIO* -

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to - *Dr.ssa Rocchina Maio* -

- PUBBLICAZIONE -

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Dalla residenza comunale, li 2 OTT. 2003

timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - *Dr.ssa Faustina MUSACCHIO* -

- ESECUTIVITA' -

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **ODIerna**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.L.gvo 18.8.2000, n.267).
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.L.gvo 18.8.2000, n.267).

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - *Dr.ssa Faustina MUSACCHIO* -

- ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE -

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 2 OTT. 2003
al _____ senza reclami.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - *Dr.ssa Faustina MUSACCHIO* -

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

2 OTT. 2003



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Faustina MUSACCHIO


COMUNE DI FILIANO

Provincia di Potenza

Codice Fiscale: 80004190767 infoline: 0971-836010-836011 Fax: 836009

e-mail: amministrativo@filiano.net – Corso Giov. XXIII snc - cap. 85020

AREA AMMINISTRATIVA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DI

AUTONOLEGGIO CON

CONDUCENTE

approvato con delibera consiliare n. 32 del 30 settembre 2003

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	pagina
1	Disciplina del servizio	3
2	Definizione del servizio	3
3	Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio	3
4	Modalità per lo svolgimento del servizio	3
5	Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea	4
6	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	4
7	Requisiti e condizioni per l'espletamento del servizio	4
8	Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni	5
9	Contenuti del bando	6
10	Titoli di valutazione	6
11	Titoli di preferenza	7
12	Commissione consultiva comunale	7
13	Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	8
14	Attività delle commissioni di concorso	8
15	Presentazione delle domande	8
16	Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni	9
17	Validità delle autorizzazioni	9
18	Inizio del servizio	10
19	Trasferibilità delle autorizzazioni	10
20	Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone	11
21	Obbligo dei titolari di autorizzazione per l'esercizio	12
22	Comportamento del conducente in servizio	12
23	Comportamento dell'utente durante il servizio	13
24	Sostituzione alla guida	13
25	Sostituzione temporanea degli autoveicoli	14
26	Interruzione del trasporto	14
27	Trasporto portatori di handicap	14
28	Idoneità dei mezzi	15
29	Tariffe	15
30	Trasporto bagagli e animali	15
31	Forza pubblica	15
32	Vigilanza	16
33	Diffida	16
34	Sanzioni	16
35	Sospensione dell'autorizzazione	17
36	Revoca dell'autorizzazione	18
37	Procedimento sanzionatorio	18
38	Decadenza dell'autorizzazione	18
39	Irrogazione delle sanzioni	19
40	Abrogazione norme	19
41	Entrata in vigore	19

Art. 1 Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio con conducente, di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - art. 1 - comma 2 - lett. b).

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a. dalla Legge Regionale 10 giugno 1996, 28 - direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b. dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c. dal D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente;
- g. dall'art. 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h. dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i. da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici non di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non

continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, normalmente con partenza dalla sede del vettore.

Art. 3 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'art. 4 della Legge Regionale 10 giugno 1996, n. 28.

L'autorizzazione viene concessa a coloro che, quali imprenditori privati, con ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente; l'autorizzazione viene concessa, altresì, alle imprese artigiane, in forma singola o associata, che risultino iscritte negli appositi albi previsti dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443; è, infine, concessa alle imprese costituite sotto forma di cooperativa (sia di produzione e lavoro che di servizi) e sotto forma di consorzi.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della Legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo, infatti, ai sensi dell'art. 85 del

D.Lgvo 30.4.1992, n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della Legge n. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "autonoleggio con conducente" ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e all'art. 10 della L.R. n. 28/1996.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertati dall'Amministrazione Comunale, gli autoveicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea,

previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite dei confini comunali, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

In assenza di servizio di taxi sul territorio comunale, i mezzi per l'esercizio di autonoleggio con conducente possono, eccezionalmente circolare e sostare liberamente in tutto il territorio comunale, anche al fine di procacciarsi, con concorrenza leale, la clientela.

E' tuttavia, vietata, la sosta nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi di trasporto pubblici di linea.

Art. 7

Requisiti e condizioni per l'espletamento del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità e gli organismi meglio indicati nel precedente art. 4.

Sono requisiti indispensabili, per la partecipazione al concorso pubblico ed eventuale assegnazione dell'autorizzazione:

- a) l'aver raggiunto la maggiore età;
- b) l'aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- c) l'essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, disciplinato dall'art. 10 della Legge Regionale 10 giugno 1996, n. 28 ed istituito con l'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. La relativa certificazione è rilasciata dalla competente Camera di Commercio; è valido il documento equipollente rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea;
- d) la proprietà o la disponibilità in leasing di autoveicolo conforme alle caratteristiche stabilite per l'esercizio di noleggio con conducente. A tal fine costituisce valido titolo il contratto stipulato per l'autoveicolo da adibire al servizio, da cui risulti che l'effettiva consegna, l'immatricolazione e disponibilità sono assicurate entro il termine massimo di 90 giorni successivi;
- e) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada - patente di guida cat. BK (per autoveicoli da noleggio con massimo 9 posti a sedere compreso il conducente);
- f) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;

g) la proprietà o possesso della sede o, in ogni modo, la disponibilità nel Comune di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione, pulizia e disinfezione;

h) l'assenza di trasferimento di autorizzazione nel quinquennio immediatamente precedente.

Sono impedimenti soggettivi all'ammissione al concorso ed eventuale rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 375; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- i) l'essere stato dichiarato fallito.

Art. 8

Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni

L'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente avviene mediante concorso pubblico per soli titoli.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale, tenendo conto della disponibilità dei posti, di eventuali richieste, di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

La Giunta, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, allorché constati che le esigenze dell'utenza e le richieste preliminari di autorizzazioni siano inferiori alla disponibilità, può decidere di metterne a concorso solo in parte, rinviando la copertura residua a nuove esigenze di sviluppo del territorio o a nuove necessità.

Il bando di concorso è indetto entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di disponibilità dell'organico, purché vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 Contenuti del bando

Il bando di concorso - per soli titoli - per l'assegnazione delle autorizzazioni, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo delle autorizzazioni d'assegnare;
- b. requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso;
- c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- d. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e. elencazione dei titoli oggetto di precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio;

- f. termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- g. termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.

Art. 10 Titoli di valutazione

Ai fini della formulazione della graduatoria, costituiscono titoli di merito le seguenti condizioni:

- a) assenza di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale riferite all'ultimo biennio;
- b) entità delle attrezzature, dimensioni della sede e dell'autorimessa da destinare al ricovero, ordinaria manutenzione, pulizia e disinfezione dei mezzi di noleggio;
- c) disponibilità di veicoli specificatamente attrezzati per una maggiore accessibilità al servizio, delle persone con handicap e loro attrezzature;
- d) anzianità di immatricolazione dell'autoveicolo d'adibire al servizio, privilegiando i più nuovi. Per gli autoveicoli nuovi non ancora consegnati è da intendersi anzianità d'immatricolazione uguale ad anni zero, purché in presenza di regolare contratto di acquisto o di leasing;
- e) caratteristiche dell'autoveicolo con riferimento al numero dei posti massimi disponibili per il noleggio;
- f) anzianità di possesso di patente di guida (a partire dalla data di conseguimento di quella di base - B);
- g) possesso di patente di guida superiore a quella prescritta per il servizio (BK);
- h) entità di servizio gratuito offerto al Comune (ai fini di volontariato o

sostegno ai servizi socio assistenziali comunali) in termini di chilometraggio;

- i) possibilità di organizzare un tempestivo servizio sostitutivo in caso di avaria o incidente del mezzo autorizzato (detta condizione deve essere dimostrata con disponibilità di altro autoveicolo idoneo, a qualsiasi titolo: proprietà, leasing o convenzione con altre ditte del settore);
- j) l'aver svolto, nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni trasporto di persone a qualsiasi titolo.

La Giunta Municipale, nella predisposizione del bando di concorso attribuisce a ciascun titolo di merito suindicato un punteggio da 1 a 10.

Art. 11 Titoli di preferenza

Nella collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza:

- a) il possesso di altra autorizzazione di noleggio comunale con conducente dello stesso Comune da almeno due anni e l'espletamento del servizio in detto periodo, con continuità, regolarità ed efficienza;
- b) l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- c) l'anzianità di servizio prestato alle dipendenze, quale sostituto, socio o collaboratore familiare, di un'impresa di noleggio o trasporto di persone;
- d) l'anzianità di eventuale disoccupazione;
- e) l'essere più anziano di età;
- f) l'appartenenza a nucleo familiare con oltre quattro componenti;

- g) il titolo di studio superiore a quello prescritto per l'ammissione al concorso.

Art. 12

Commissione consultiva comunale

E' istituita la Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione Comunale è formata da:

1. Sindaco o suo delegato
2. Direttore Generale - Segretario Comunale
3. Responsabile del Servizio
4. Responsabile Polizia Municipale
5. Assessore comunale al ramo
6. Consigliere comunale di maggioranza
7. Consigliere comunale di minoranza

La Commissione Comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da persona da lui delegata.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla quinta.

La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della L. n. 21/1992 nonché le funzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 28/1996.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunirla quando ne ravvisa la necessità.

Il Presidente è tenuta, altresì, a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di un'eventuale richiesta, sottoscritta da almeno tre componenti della commissione ed articolata per argomenti.

La Commissione Consultiva Comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione decide a maggioranza con la presenza di almeno 4 componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione Consultiva Comunale dura in carica 4 anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina.

I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o iniziativa del gruppo che li ha designati.

Il Presidente, per particolari argomenti, può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti, senza diritto di voto.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione Comunale potrà decidere anche in assenza del parere consultivo della Commissione.

Art. 13

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Giunta Comunale nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente.

La Commissione di Concorso è composta da 4 membri esperti del settore fra cui il Direttore Generale/Segretario Comunale che la presiede.

La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni.

Art. 14

Attività della commissione di concorso

La Commissione di Concorso:

- a) valuta la regolarità delle domande presentate;
- b) invita i candidati a perfezionare quelle incomplete, assegnando un termine di 10 giorni;
- c) redige l'elenco dei candidati ammessi al concorso;

d) pubblica lo stesso all'Albo Pretorio del Comune;

e) stabilisce, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande ed alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti dal Regolamento se non già inequivocabilmente indicati dal bando;

f) procede alla formazione della graduatoria in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. In caso di parità di punteggio saranno presi in considerazione i titoli indicati all'art. 11 del presente disciplinare;

g) rimette la graduatoria e gli atti all'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, per l'assegnazione dell'autorizzazione per autonoleggio con conducente, dovrà essere prodotta nei termini e modi indicati dal bando di concorso.

Nella domanda, comunque, devono essere indicati: generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza, codice fiscale, il possesso dei singoli requisiti soggettivi richiesti e l'esenzione dagli impedimenti previsti dal precedente art. 7.

La domanda, inoltre, deve essere corredata almeno dei seguenti documenti:

- a) certificato d'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (art. 10 L.R. n. 28/1996);
- b) patente di guida cat. BK;
- c) proprietà o disponibilità in leasing di autoveicolo ovvero documentazione prevista al precedente art. 7;

- d) certificazione medica attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16

Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso:

- a) ne dà comunicazione agli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria;
- b) riscontra, presso uffici pubblici o privati che sono in possesso dei relativi atti, i requisiti e le condizioni dichiarate dai candidati in sede di concorso;
- c) verifica l'autenticità della documentazione allegata alla domanda;

Per i candidati utilmente collocati in graduatoria, poi:

- d) acquisisce, direttamente dagli interessati, la relativa certificazione prevista dal bando, in corso di validità ed in regola con l'imposta di bollo;
- e) provvede al rilascio dell'autorizzazione, nei successivi 60 giorni dalla data di perfezionamento dell'istruttoria.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno.

I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti (per rinuncia, decadenza o ampliamento del contingente

numerico) dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria stessa.

Il competente Ufficio Comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 17

Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di autonoleggio con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal Regolamento, nonché ad una verifica dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni sono, inoltre, sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.

Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1) venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'Ufficio Comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.

Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto.

Trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applica il provvedimento di revoca previsto al successivo art. 36.

Art. 18 Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 90 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 19 Trasferibilità delle autorizzazioni

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documento di trasferimento d'azienda o di ramo della stessa.

Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto 60 anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione.

In caso di mancato accordo sull'indicazione del nuovo titolare - erede,

l'autorizzazione può essere trasferita, con il consenso di tutti gli eredi a un soggetto terzo, nel termine perentorio di 2 anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

L'Amministrazione Comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di autonoleggio, deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione

Qualora, col decesso del titolare, l'impresa individuale risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di 2 anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In tutti i casi di trasferimento, il competente Ufficio Comunale accerta, in capo all'avente causa l'esistenza dei prescritti requisiti soggettivi e l'assenza degli adempimenti all'esercizio dell'attività contemplati dal precedente art. 7 del

presente disciplinare, e rilascia nuova autorizzazione in voltura, nel termine di 60 giorni dal perfezionamento dell'istanza da parte dei richiedenti.

Art. 20

Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone

Gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di autonoleggio con conducente.

La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni.

Tale servizio ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente Regolamento e dall'art. 85 del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà essere verificato, tramite il servizio di Igiene Pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dall'Autorità Sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nelle autoambulanze due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi - contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la direzione sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata all'autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme, legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 21
**Obbligo dei titolari di autorizzazioni
per l'esercizio**

I titolari di autorizzazioni al servizio di autonoleggio con conducente sono tenuti:

- a) ad osservare le norme del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia;
- b) a contribuire, a richiesta del Comune, alle spese per pubblicizzare il servizio pubblico di autonoleggio con conducente. Il Comune, infatti, provvederà all'installazione, nelle principali piazze del centro e delle frazioni, di targhe recanti:
 - denominazione delle ditte abilitate al servizio di autonoleggio con conducente;
 - sede delle autorimesse;
 - recapito telefonico;
 - tariffe minime e massime in vigore.
- c) ad installare sugli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio apparecchiatura di agevole lettura per la verifica dell'orario e della distanza chilometrica da parte dell'utenza;
- d) di sottoporre gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio alle verifiche periodiche disposte per legge e dalle norme del vigente Regolamento e ogni qual volta il Comune lo richieda.

Art. 22
**Comportamento del conducente in
servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio senza alcuna discriminazione o privilegio;

- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere costantemente a bordo del mezzo copia di tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compreso l'autorizzazione comunale ed il presente regolamento, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale oltre che alle persone trasportate che ne facciano richiesta.
- i) tenere esposte e ben visibili le tariffe praticate, con indicazione a fianco dei limiti minimi e massimi deliberati dalla Giunta Municipale con estremi del provvedimento;
- j) far rilevare ai trasportati l'ora e l'indicazione del chilometro progressivo sulle apparecchiature di bordo, all'inizio ed alla fine della prestazione;
- k) comunicare entro 20 giorni all'Ufficio Comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

E' fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno commissionato il trasporto;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- e) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- f) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autoveicolo;
- i) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- j) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- k) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

In caso di richieste di prenotazione di servizio coincidenti, il conducente ha la facoltà di optare per quello a più lungo chilometraggio.

In detto contesto, comunque, deve essere data precedenza a quelle provenienti da soggetti appartenenti a fasce deboli o diversamente abili.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le

responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 23

Comportamento dell'utente durante il servizio

All'utenza del servizio di autonoleggio con conducente è fatto obbligo di non:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 24

Sostituzione alla guida

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti dal vigente Regolamento, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;

- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro previsto dalle norme vigenti.

Art. 25 Sostituzione temporanea degli autoveicoli

Per la sostituzione di autoveicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducenti che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Autorità Comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti autoveicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune di Filiano o da altri Comuni della Provincia;
- b) il periodo della locazione non ecceda il tempo necessario per la riparazione e, comunque, non superi complessivamente i 60 giorni nell'arco dell'anno;
- c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione;
- d) in caso di furto sia prodotta copia della relativa denuncia presentata alle competenti autorità.

Art. 26 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria dell'autoveicolo, per incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore ha diritto di abbandonare il veicolo e di pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Il servizio sostitutivo è obbligatorio per quell'esercente l'autonoleggio che risulti abbia ottenuto la relativa autorizzazione, con il punteggio riconosciuto al titolo di valutazione previsto dal comma i) del precedente art. 10.

Alcun compenso integrativo deve essere preteso dall'utenza per detto servizio sostitutivo.

Art. 27 Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle, ecc.) necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di autonoleggio con conducente per detti soggetti è obbligatoria nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente, se appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 28 Idoneità dei mezzi

Fatte salve le verifiche di revisione previste in capo agli organi della Motorizzazione Civile, l'Amministrazione Comunale, ogni biennio, tramite la Commissione Consultiva di cui all'art. 12 dispone, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, una verifica tecnica ed estetica degli autoveicoli adibiti all'attività tesa ad accertare i requisiti necessari per l'espletamento del servizio.

L'Autorità Comunale, tuttavia, tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità, può richiedere verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi in servizio di noleggio.

Detta verifica può essere effettuata anche presso officina meccanica di fiducia dell'Amministrazione.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione dell'autovettura. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del successivo art. 35.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione Consultiva comunale.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Tutte le spese relative alla verifica dei mezzi adibiti al servizio di autonoleggio con conducente, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 29 Tariffe

Le tariffe del servizio di autonoleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, dalla Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui all'art. 12 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti e in rapporto agli indici di incremento istat.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con autonoleggio con conducente ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore per il trasporto pubblico di linea incrementate del 10%.

Art. 30 Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, nel rispetto della portata utile massima dell'autoveicolo.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo e dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 5.6.1982, n. 524 e e nella Legge Regionale 25.1.1993, n. 6, recante "Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali da affezione".

Art. 31 Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica; compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 32 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli Agenti di Polizia, di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tuttavia, la Commissione Consultiva Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.

Allo scopo può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 33 Diffida

Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto contravviene alle norme del presente Regolamento ed, in particolare:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa il percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 34 Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, le infrazioni al presente Regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada e ove il fatto non costituisca reato più grave e prevede specifico perseguimento, sono punite come di seguito:

1. con le sanzioni amministrative pecuniarie sotto indicate:
 - a) da un minimo di € 25 ad un massimo di € 258 per la violazione dell'art. 33 lett. a);
 - b) da un minimo di € 258 ad un massimo di € 516 per la violazione dell'art. 33 lett. b);
 - c) da un minimo di € 258 ad un massimo di € 516 per la violazione dell'art. 33 lett. c);
 - d) da un minimo di € 25 ad un massimo di € 258 per la violazione dell'art. 33 lett. d);
 - e) da un minimo di € 516 ad un massimo di € 1.032 per la violazione dell'art. 33 lett. e);
 - f) da un minimo di € 25 ad un massimo di € 258 per la violazione dell'art. 33 lett. f);

- g) da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032 per la violazione delle norme tariffarie;
- h) da un minimo di € 25 ad un massimo di € 1.032 per le altre violazioni alle norme regolamentari, non contemplati nei precedenti commi, a discrezione del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, a secondo la gravità e la recidività.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il versamento della sanzione pecuniaria è effettuato alla tesoreria comunale.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante, nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravenuto.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Giunta Municipale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, contestualmente all'adeguamento delle tariffe.

- 2. con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma.

Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'Ufficio Comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione Consultiva Comunale e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento.

Relativamente all'adozione del provvedimento, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'Ufficio Comunale competente.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, dispone il provvedimento relativo.

Art. 35

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa sentita la Commissione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a 6 mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza delle persone trasportate;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

- g) prestazione del servizio con contachilometri manomessi o non regolarmente funzionanti.

Art. 36

Revoca dell'autorizzazione

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Consultiva, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 35;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 19;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai 2 anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando siano state accertate 3 violazioni alle norme tariffarie;
- g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 7.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale, l'autorità comunale provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Art. 37

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi della Polizia Municipale e disposti dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Sindaco, informata la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.-

Art. 38

Decadenza dell'autorizzazione

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;

- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 18 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 19;
- d) per alienazione, confisca o rottamazione dell'automezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39 Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 40 Abrogazione norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 41 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

Il Responsabile
Area Amministrativa
- Rag. Lacerenza Domenico -